



Legge 3 ottobre 2025 n. 147
Legge di conv.
Decreto Terra dei fuochi

Il nuovo sistema di controllo con la videosorveglianza e le nuove sanzioni

Oswaldo Busí

Divieto di abbandono di rifiuti- art 192

- 1.L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti** sul suolo e nel suolo sono vietati.
- 2.E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.**
- Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, **chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area**, ai quali tale violazione sia imputabile a **titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con gli interessati, dai soggetti preposti al controllo.** Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
- Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Divieto di abbandono di rifiuti- art 192

Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 ai quali tale violazione sia imputabile




a titolo di dolo o colpa,



in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con gli interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.





D.L. 116 /25 conv L. 147/2025 rappresenta una Prima risposta alla sentenza della **Corte Europea diritti Uomo del 30 gennaio 2025 n.**(sentenza Cannavacciuolo) non aver tutelato la salute dei cittadini nei comuni a cavallo delle provincie di Napoli e Caserta al quale l'Italia deve presentare entro settembre 2025 un Piano d'azione sui crimini ambientali nella terra dei fuochi tenendo conto della Direttiva Europea 2024/1203 sulla **tutela penale dell'ambiente** (convertire entro primavera 2026)

Argomenti trattati e modificati dalla L. n.147 /2025

Albo Nazionale Gestori Ambientali

SANZIONI D.Lgs. n.152/2006 IV ^PARTE

Art 255 Abbandono **rifiuti non pericolosi**

Art 255 bis Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (NUOVO)

Art 255 ter Abbandono rifiuti pericolosi (NUOVO)

Art 256 Attività di gestione non autorizzata

Art 256 bis Combustione illecita di rifiuti

Art 257 Bonifica dei siti

Art.258 Violazione obblighi MUD, registri, formulari

Art 259 **Spedizione illegale di rifiuti** (ex traffico illecito di rifiuti)

Art 259 bis **Aggravante all'attività d'impresa** (NUOVO)

Art.259 ter **Delitti colposi in materia di rifiuti** (NUOVO)

Modifiche al Codice Penale

Modifiche al Codice di Procedura penale

Modifiche al D.Lgs. n.231/2001 (art 25 undecies-reati ambientali
(Responsabilità amministrativa degli enti)

Modifiche alla L. n.146 del 2006 (Conv ONU crimini trasnazionali)

Modifiche al D.Lgs.159/2011 (cod.antimafia)

Modifiche al Codice della Strada

Modifiche al D.Lgs.49/2014 (RAEE)

SANZIONI D.Lgs. n.152/2006 IV ^PARTE

Art 255 Abbandono rifiuti non pericolosi

Art 255 bis Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (NUOVO)

Art 255 ter Abbandono rifiuti pericolosi (NUOVO)

Art 256 Attività di gestione non autorizzata (aggiornato)

Art 256 bis Combustione illecita di rifiuti (aggiornato)

Art 257 Bonifica dei siti (aggiornato)

Art.258 Violazione obblighi MUD, registri, formulari (aggiornato)

Art 259 Spedizione illegale di rifiuti (ex traffico illecito di rifiuti) (NUOVO)

Art 259 bis Aggravante all'attività d'impresa (NUOVO)

Art.259 ter Delitti colposi in materia di rifiuti (NUOVO)

Novità

La trasformazione delle **contravvenzioni in Delitti** comporta:

1. Nel caso dei delitti **non si possono** applicare determinate scorciatoie del reato:
 - a) **Oblazione;**
 - b) **Tenuità del fatto**
 - c) **Parte VI bis del TUA (prescrizioni)**

2. Per i Delitti **aumentano gli strumenti di indagine** es. nel caso di reclusione oltre determinata soglia si possono fare intercettazioni ecc.

3. Modifiche alla L. 231 /2001

4. Introdotte nuove sanzioni accessorie

Classificazione dei reati



Delitti

Sono i reati puniti con le **reclusione e le multe**



Contravvenzioni

Sono i reati puniti con le **arresto e ammenda**



DISTINZIONE

Elemento soggettivo : le contravvenzioni sono punite a titolo di dolo e colpa mentre il delitto è punito a titolo di dolo

Termine di Prescrizione più lungo per i delitti

Le nuove sanzioni per l'abbandono dei rifiuti introdotte dalla L.147/2025



Divieto di abbandono
rifiuti art 192

TRIPARTIZIONE
SANZIONI

Art 255 **Abbandono rifiuti non pericolosi**

Art 255 bis **Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari**

Art 255 ter **Abbandono rifiuti pericolosi**

**Dal 3 aprile 2006
Fino a 9 ottobre
2023**

**L.9 ottobre 2023, n.
137
Dal 10 ottobre 2023**

**D.l. 8 agosto 2025, n. 116 conv
l.n.147/25
Dall'8 agosto 2025**

255.c.1

255bis

255 ter

RNP
RP

RNP
RP

RNP
RNPCP
RP

SAP da 300 a
3.000 euro

SAP aumentata
fino al doppio

CONTRAVVENZIONE
Ammenda da 1.000 a
10.000 euro

CONTRAVVENZIONE
Pena aumenta del
doppio

CONTRAVVENZIONE
Ammenda da 1.500 a
18.000 euro
sanzione accessoria
della sospensione della
patente di guida da 1 a
4 mesi

DELITTO
reclusione da 6
mesi a 5 anni
sospensione
della patente di
guida da 2 a 6
mesi,

DELITTO
reclusione da 1 a
5 anni.

Art 255 abbandono dei rifiuti non pericolosi

Ipotesi base

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato **chiunque**, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, **abbandona o deposita rifiuti** ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con **l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro**. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di **veicoli a motore**, al conducente del veicolo si applica, altresì, la **sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi**, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **i titolari di imprese e i responsabili di enti** che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti **con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro**.

1.2 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, **in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade** è soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro**. Se la violazione è commessa facendo uso di **veicoli a motore**, si applica, altresì, la **sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada**, di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#)

1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando **l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter** del decreto, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro**.

1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis può avvenire senza contestazione immediata attraverso le **immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza** posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il **Sindaco** del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è **competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria**.

Rimane
contravvenzione
Pena è inasprita

Nuova sanzione
accessoria

Nuovo comma
consegue abolizione
art 256,co.2

Nuovo comma inserito
in sede conversione
Nuova sanz.accessoria

Rimane illecito
Amm.vo
Pena aumentata

Nuovo comma

Art 255,co.1 Abbandono dei rifiuti non pericolosi

Art.255,co 1
Riguarda cittadini comuni

1.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato **chiunque**,in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2,226, comma 2, (che vieta l'immissione di taluni imballaggi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani);e 231, commi 1 e 2 (in materia di demolizione dei veicoli fuori uso), **abbandona o deposita rifiuti** ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con **l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro**. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di **veicoli a motore**, al conducente del veicolo si applica, altresì, la **sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi**, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il comma 1 conferma la precedente **contravvenzione** ma **aumenta le sanzioni pecuniarie** passando da euro 1.000 a 1.500 alle **odierne euro 10.000 a euro 18.000**

Novità in tema di **pene accessorie** se si utilizza mezzo a motore



Al conducente si applica **sospensione patente di guida (da 4 a 6 mesi)**



- Quando l'abbandono/deposito avviene con un mezzo a motore
- applicabile a chiunque anche alle imprese

Art 255,co.1 Abbandono dei rifiuti non pericolosi



La sanzione accessoria della **sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi. non è facoltativo**, ma è una diretta conseguenza della violazione.

Non si tratta di una “doppia punizione”, ma si **riconosce la gravità dell’atto**: commesso attraverso :

- **l’uso di un veicolo per un’azione illecita** che comporta oltre che un danno all’ambiente;
- **uso improprio e pericoloso di uno strumento di circolazione.**

Quando la violazione viene accertata da un agente , viene redatto un verbale di accertamento dello stato dei luoghi al fine di configurare il reato di cui all’art.255,co 1, D.Lgs. 152/2006.

Questo verbale, oltre a contenere gli estremi del reato ambientale, segnala anche l’utilizzo del veicolo da parte dell’autore dell’abbandono.

Il verbale di cui sopra viene trasmesso al Prefetto e sarà poi lo stesso **Prefetto**, quale l’autorità competente per le sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, a emettere il provvedimento di sospensione della patente.

Siamo in presenza di un **provvedimento autonomo** che è una diretta conseguenza al procedimento penale per il reato di abbandono di rifiuti non pericolosi

Art 255,co.1.1. Abbandono dei rifiuti non pericolosi

1.1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, **i titolari di imprese e i responsabili di enti** che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti **con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 3.000 a 27.000 euro.**

Per titolari di imprese e responsabili di enti

- **arresto da sei mesi a due anni o**
- **ammenda da 3.000 a 27.000 euro**
- **pene alternative (ammessa oblazione)**

Reato di natura
contravvenzionale

Nuovo comma consegue
abolizione art 256,co.2

Art 256 Co 2 ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

SANZIONE

CONTRAVVENZIONE

arresto da 3 mesi a 1 anni o con l'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro.

Art 255, co. 1.2. Abbandono dei rifiuti non pericolosi



1.2 Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita **rifiuti urbani** accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma da **1.000 euro a 3.000 euro**. Se la violazione è commessa facendo uso di **veicoli a motore**, si applica, altresì, la sanzione **amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'[art.214 CdS](#)**

Novità in tema di **pene accessorie**



fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'[art. 214 del CdS](#)
se la violazione è commessa facendo uso di **veicoli a motore**

Questo accertamento, per effetto dell'articolo 255, comma 1-ter, può avvenire **senza contestazione immediata**, attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza (tra cui sono ricomprese le fototrappole).

Art 255, co. 1.2. Abbandono dei rifiuti non pericolosi

Gli impianti di videosorveglianza deputati al contrasto degli abbandoni di rifiuti devono essere omologati o approvati?

**TELECAMERE CONTRO
L'ABBANDONO
DEI RIFIUTI**



Circolare Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato - 20 dicembre 2024 - Prot. n. 38625, agli impianti di videosorveglianza non si applicano le disposizioni dell'articolo 45, Codice della strada, gli stessi **non sono soggetti ad approvazione o omologazione**

Art 255, co. 1.2. Abbandono dei rifiuti non pericolosi



l'organo di polizia, ha l'obbligo all'atto dell'accertamento della violazione di cui all'articolo 255, comma 1.2, d.lgs. n. 152/2006, **eseguire la sanzione amministrativa del fermo amministrativo**, ai sensi dell'art. 214, C.d.S., anche se il proprietario non fosse il trasgressore, ovvero se il medesimo non riconoscesse l'autore materiale della violazione.

L'articolo 214, comma 3, Codice della strada, prevede: *«Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato».*

Art 255, co. 1.2. Abbandono dei rifiuti non pericolosi

Come comportarsi?



L'organo di polizia esegue, il fermo amministrativo, anche nel caso che sia evidente che la violazione sia stata commessa da un soggetto diverso dal proprietario del veicolo. Tanto perché non può sapere – *ex ante* – se la circolazione sia avvenuta contro la volontà di alcuno.

Su tale soggetto graverà provare in sede di contenzione, che l'uso del veicolo sia stato effettuato contro la propria volontà.

E' pertanto possibile procedere all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214, C.d.S., anche a seguito di un accertamento differito, mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, della violazione delle disposizioni regolamentari comunali e delle ordinanze sindacali, di cui all'art. 255, comma 1.2, d.lgs. n. 152/2006.

Art 255, co. 1.2. Abbandono dei rifiuti non pericolosi

Come comportarsi?

- notificare il verbale recante la violazione amministrativa di cui si discute, con la indicazione della sanzione accessoria prevista;
- si provvede poi ad incaricare un organo di polizia stradale competente per territorio (ove ovviamente la violazione sia stata commessa al di fuori dell'ambito di competenza dell'organo di polizia stradale accertatore), il quale procederà a notificare al proprietario il verbale di fermo e ad eseguire la sanzione accessoria in conformità alle procedure di cui all'articolo 214 codice della strada con o senza affidamento in custodia al proprietario stesso a seconda dei casi.
- Ove poi si dovesse registrare una oggettiva impossibilità di delegare altro organo di polizia stradale alla esecuzione della sanzione accessoria, si può procedere in autonomia con notificazione del verbale di fermo con contestuale affidamento in custodia al proprietario.

Da quel momento si considererà efficace il fermo con tutto ciò che ne consegue.

Art 255, co. 1.2. Abbandono dei rifiuti non pericolosi

Se manca una ordinanza sindacale o un regolamento comunale come si applica il comma 1.2.?

La norma non potrà essere applicata

Occorrono 2 elementi :

1. occorre un regolamento o ordinanza che preveda il divieto di rifiuti urbani fuori dal cassonetto
2. Perché possa applicarsi il comma 1.2. occorre che si tratti di rifiuti urbani indicati art 183 comma 1 lett. b ter del D.Lgs. n.152/2006

Art 255,co.1.2. Abbandono dei rifiuti non pericolosi

Se il comune effettua la raccolta porta a porta e ha dei cassonetti posizionati in punti specifici per il conferimento e un soggetto abbandona rifiuti accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade ad es. di abiti usati posso applicare il comma 1.2.?

Si

Specie se esiste un regolamento che obblighi e preveda dei divieti ossia esista una disposizione che preveda il conferimento presso quei cassonetti di una specifica categoria di rifiuti



shutterstock.com - 2559921341

A chi vanno i proventi?

Alla provincia anche se l'intenzione del legislatore era un'altra

Art 255,co.1.2. Abbandono dei rifiuti non pericolosi

Posso applicare a entrambe i due casi l'art.255,co.1.2?



No!



abbandono o deposito rifiuti urbani art 183 comma 1 lett. b ter del D.Lgs. n.152/2006

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5

Rifiuti speciali (art.184,co 3)

Art 255, co. 1bis. Abbandono dei rifiuti non pericolosi



1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando **l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter** del decreto, si applica la **sanzione amministrativa** pecuniaria del pagamento **di una somma da 80 euro a 320 euro.** PMR euro 106,67

Comma 1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma **1-bis** puo' avvenire **senza contestazione immediata** attraverso le **immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza** posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il **Sindaco** del Comune in cui e' stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis e' **competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.**



Art 255, co. 1. ter. Abbandono dei rifiuti non pericolosi

Considerazioni sull'accertamento tramite videoriprese (art. 255, comma 1-ter)

Tale disposizione oltre a rendere **legittime l'uso delle videoriprese** ai fini probatori, anche in assenza di contestazione immediata; **rafforza la capacità di controllo** degli enti locali e consente di documentare condotte di abbandono o errato conferimento che avvengano in orari o luoghi non presidiati.

Le immagini devono essere **acquisite e trattate nel rispetto della normativa sulla privacy** (Reg. UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018); il sistema di videosorveglianza deve essere **autorizzato e segnalato**, il materiale videoregistrato deve consentire una **ricostruzione chiara e non equivoca dei fatti** , per garantire la validità dell'accertamento.

In ogni caso, anche nel ricorso alla videosorveglianza, occorre **valutare con prudenza la qualificazione della condotta**: se le immagini non consentono di distinguere se si tratti di **abbandono vero e proprio** o **errato conferimento** di rifiuti urbani, troverà applicazione il **principio di favore** e quindi la sanzione locale più favorevole.


Art 255, co. 1. ter. Abbandono dei rifiuti non pericolosi

Considerazioni sull'accertamento tramite videoriprese (art. 255, comma 1-ter)

Le Amministrazioni devono:

- aggiornare i propri regolamenti per distinguere chiaramente le ipotesi di abbandono "accanto ai contenitori" da quelle "altrove";
- definire procedure uniformi di accertamento e verbalizzazione, con riferimento al luogo, alle modalità, alle quantità e alla frequenza del deposito;
- assicurare la tracciabilità delle prove (fotografie, video, verbali) e la conformità dei sistemi di videosorveglianza alla normativa privacy;
- formare il personale accertatore sull'applicazione del criterio prudenziale e sulla distinzione tra illecito statale e regolamentare.

A chi sono devoluti i proventi in caso di violazione **dell'articolo 255, comma 1-bis**, d.lgs. n. 152/2006?



l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi **degli articoli 232-bis e 232-ter**

Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 febbraio 2017 disciplina la destinazione e l'impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare.

Per effetto dell'articolo **263, comma 2-bis** (introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221), d.lgs. n. 152/2006, **il 50%** delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi **dell'articolo 255, comma 1-bis**, è versato **all'entrata del bilancio dello Stato** per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis.

Il restante 50% dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano.

Art 255, co. 1ter. Abbandono dei rifiuti non pericolosi

1.3.L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis puo' avvenire senza contestazione immediata attraverso le **immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza** posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il **Sindaco** del Comune in cui e' stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis e' **competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria**.



Problema

Destinazione dei proventi
COMMA 1 BIS



ART 263 COMMA 2 BIS

Sindaco irroga la sanzione amm.va per proventi art 263

Codice della strada e gli abbandoni di rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni



L' **art.15, comma 1, C.D.S.** come modificato dall'art.7 L.n.147/2025, stabilisce che **è vietato:**

“lett. f): fuori dai casi di cui all'art.20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti”;

“lett. f-bis): fuori dai casi di cui agli articoli **255, 255-bis e 256** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o in movimento”;

L'art.15, comma 3 e comma 3-bis, C.d.S. per le violazioni di cui sopra prevede:

Comma 3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f) e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102”;

Comma 3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866”.

Abbandoni di rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni e art 15 del Codice della strada

Rapporto tra l'art. 15, comma 1, del CdS e l'art. 255, comma 1-bis

La circolare del Ministero dell'Interno –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - 10
settembre 2025 (prot.
300/STRAD/1/0000026126. U/2025),

Dal combinato disposto dell'articolo 15, comma 1, lett. f-bis, C.d.S., e dell'art. 255, comma 1-bis, D.Lgs n.152/2006, la condotta riguardante l'abbandono, il getto o il deposito di piccoli rifiuti sarà sanzionabile ai sensi:

- ❖ dell'art. **15, comma 1, lettera f-bis**), C.d.S., quando il **deposito o il getto avviene dai veicoli in sosta o in movimento sulle strade o loro pertinenze**;
- ❖ dell'art. **255, comma 1-bis, D.Lgs n.152/2006**, quando l'abbandono o il deposito avviene:
 - 1) sulla **strada o sue pertinenze** in ogni circostanza, **tranne che dai veicoli in sosta o in movimento**;
 - 2) **fuori dalla strada o sue pertinenze**, in ogni circostanza, **anche dai veicoli in sosta o in movimento».**

Abbandoni di rifiuti di prodotti da fumo e di piccolissime dimensioni e art 15 del Codice della strada

NOVITA'

riguarda la videosorveglianza.



Il nuovo **comma 5-quater all'art. 201** del CdS estende significativamente la possibilità di utilizzare le immagini registrate dagli impianti installati su tutte le strade, sia urbane che extraurbane. A differenza della precedente limitazione, **la videosorveglianza può ora essere impiegata per l'accertamento delle violazioni di cui alla lettera f-bis), anche con contestazione non immediata.**

Non è richiesta omologazione ai sensi dell'art. 45 C.d.S., per impianti di videosorveglianza ma devono essere garantiti metodi di verifica e certificazione, in particolare dell'orario di accertamento. Gli accertamenti da parte dell'agente accertatore possono avvenire:

- **in diretta**, con acquisizione immediata delle immagini;
- **entro 24 ore**, mediante visione delle registrazioni con orario certificato conforme al tempo coordinato universale (UTC).

Le immagini dovranno essere acquisite e conservate nel rispetto della normativa sulla [protezione dei dati personali](#).

Il Ministero, analogamente a quanto previsto per l'accertamento delle violazioni indicate nel comma 5-ter dell'art. 201 C.D.S., anche l'**utilizzo delle immagini degli impianti di videosorveglianza** per l'accertamento delle violazioni dell'art. 15 comma 1, lettera f-bis) C.D.S. è **subordinato all'adozione del decreto previsto dal medesimo comma 5-ter**, con il quale devono essere stabilite le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni relative alle violazioni accertate




DESTINAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA IV^ PARTE D.Lgs. n.152/2006

Spettano alla **PROVINCIA**



art. 263 C.1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto **sono devoluti alle province** e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.



SONO escluse :

- quelle in materia di smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (art. 226 c. 1 e 261 c. 3 TUA);
- abbandono di prodotti da fumo (art. 232-bis c.3) e rifiuti di piccolissime dimensioni (art. 232-ter c. 1 al di fuori dell'ambito stradale (255, c. 1-bis).

Spettano ai **COMUNI**

Le sanzioni in materia di:

- smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (art. 226 c. 1 e 261 c. 3 TUA);
- il 50% delle somme per abbandono di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni al di fuori dell'ambito stradale (255, c. 1-bis).

Spettano allo **STATO**

il 50% delle somme per abbandono di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni al di fuori dell'ambito stradale (255, c. 1-bis),

Art 255, co. 3. Abbandono dei rifiuti non pericolosi

Mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale ex art.192, comma 3

Chiunque [privati, titolari di imprese, responsabili di enti] non ottempera all'ordinanza del Sindaco , di cui all'articolo 192, comma 3, [...] è punito con **la pena dell'arresto fino ad un anno**. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3

Il reato di mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione ex art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006 ha natura **di reato permanente**, nel quale la scadenza del termine per il suo adempimento non indica il momento di esaurimento della fattispecie, bensì l'inizio della fase di consumazione che dura sino al momento della effettiva ottemperanza all'ordine ricevuto.

Art 255, co.3. Abbandono dei rifiuti non pericolosi

È legittima l'ordinanza sindacale di ripristino emessa prima della conclusione di un procedimento penale avviato per illecita gestione di rifiuti?

Secondo il **TAR Emilia Romagna, Sezione II, 16 aprile 2022, n. 348**, l'accertamento dei fatti, operato dal giudice penale, non riveste carattere pregiudiziale rispetto al procedimento instaurato dall'autorità amministrativa, la quale è tenuta a valutare gli elementi di fatto a disposizione e sulla base di questi ben può assumere l'atto repressivo previsto dall'articolo 192 del d.lgs. n. 152/2006.

Consequenzialmente, il **Comune non deve attendere l'esito del procedimento penale**, se ed in quanto dispone di elementi di fatto sufficienti ai fini dell'adozione dell'ordinanza ex articolo 192 del d.lgs. n. 152/2006.

D'altronde, nemmeno è rintracciabile una disposizione normativa che imponga all'amministrazione comunale di attendere l'esito del processo penale instaurato prima di adottare un provvedimento ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. n. 152/2006.

Art 255 bis Abbandono dei rifiuti non pericolosi in casi particolari

Ipotesi qualificata

Nuova

1. **Chiunque**, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita **rifiuti non pericolosi** ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito **con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:**
 - a) dal **fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita' delle persone** ovvero **pericolo di compromissione o deterioramento:**
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
 - b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
2. I **titolari di imprese e i responsabili di enti** che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti **non pericolosi** ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti **con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.**
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di **veicoli a motore**, al conducente del veicolo si applica, altresì, la **sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi**, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

DELITTO



Reati ambientali
sospensione
patente di guida
DL n. 116/2025

Inserito tra reati presupposto 231

OVBU

Art 255 bis Abbandono dei rifiuti non pericolosi in casi particolari

Sanzioni

→ da 6 mesi a 5 anni di reclusione per il privato

→ da 9 mesi a 5 anni e mezzo di reclusione per titolari di imprese e enti

Applicazione D.Lgs. n.231 previsto dall'art.25 undecies, comma 2, lett.a bis

Sanzioni pecuniarie D.Lgs. n.231 350-450 quote

Sanzioni interdittive D.Lgs. n.231 Interdizione esercizio attività di 6 mesi

Art. 259-ter Delitti colposi in materia di rifiuti

1. Se taluno dei fatti di cui all' articolo 255 bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari) è commesso per colpa, la pena previste è diminuita da un terzo a due terzi.

Art 255 bis Abbandono dei rifiuti non pericolosi in casi particolari

L'articolo 3 L.n.147/2025 modificando l'articolo 382-bis c.p.p., estende l'ambito di applicazione dell'istituto **dell'arresto in flagranza differita** anche a una serie di gravi reati ambientali.

Il **nuovo comma 1.1** - prevede che le disposizioni di cui al citato comma 1, trovino applicazione anche nel caso di:

abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis)

Arresto in flagranza differita

L'arresto deve essere compiuto **“non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”** in base all'acquisizione di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emergano inequivocabilmente il fatto e il soggetto che risulti aver commesso i reati ambientali indicati dalla norma.

Art 255 ter Abbandono dei rifiuti pericolosi

1. **Chiunque**, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con **la reclusione da uno a cinque anni.**

DELITTO

2. La pena e' della **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. **I titolari di imprese e i responsabili di enti** che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la **reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi**. Quando ricorre taluno dei casi di cui al **comma 2, la pena e' della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.»**;

Inserito tra reati presupposto 231

Art 255 ter Abbandono dei rifiuti pericolosi

Estensione ai rifiuti pericolosi delle condotte previste dagli artt.255 e 255 bis

1° comma abroga l'art.256 comma 2, siamo di fronte a un **delitto**

Sanzione:

- **Ipotesi comune: reclusione da 1 a 5 anni**
- **Ipotesi qualificata** (titolari di imprese e i responsabili di enti) reclusione da **1 anno a 5 anni e 6 mesi**

2° comma siamo di fronte ad un reato di pericolo concreto già previsto art.255 bis

Art 255 ter abbandono dei rifiuti pericolosi

Art. 259-ter Delitti colposi in materia di rifiuti

1. Se taluno dei fatti di cui all' articolo 255 ter (Abbandono di rifiuti pericolosi)
è commesso per colpa, la pena previste è **diminuita da un terzo a due terzi.**

Arresto in flagranza differita

L'articolo 3 L.n-147/2025 modificando l'articolo **382-bis c.p.p.**, estende l'ambito di applicazione dell'istituto **dell'arresto in flagranza differita** anche a una serie di gravi reati ambientali.

Il **nuovo comma 1.1** - prevede che le disposizioni di cui al citato comma 1, trovino applicazione anche nel caso di:

abbandono di rifiuti pericolosi in casi particolari (art. 255-ter)



Modifiche all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146

L'**articolo 4**, amplia il novero dei reati per i quali può applicarsi l'istituto della tecnica investigativa speciale delle **operazioni sotto copertura**.

La disposizione in commento estende l'applicazione della disciplina delle operazioni sotto copertura ai seguenti reati:


- **abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis),**
- **abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter)**

I reati per i quali si intende estendere l'applicabilità della disciplina delle operazioni sotto copertura, costituiscono dei "reati spia" dell'operatività di gruppi criminali organizzati.

Abbandono di rifiuti: rapporto con i regolamenti comunali alla luce L.n.147/2025

Che fine fanno i regolamenti comunali?

L'art. 7 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000) il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. Dovrà comunque rispettare i principi della legge in generale e lo statuto del Comune: in particolare i principi fissati dalla legge sono quelli fissati dal T.U.E.L. oltre che da altre leggi statali e regionali.



Cosa è normativamente un regolamento comunale?

E' una **fonte inferiore** rispetto alla **legge** , e quindi al D.Lgs. N.152/2006

Abbandono di rifiuti rapporto con i **regolamenti comunali**



Nel contrasto tra norma secondaria e **norma primaria** per di più superveniens, disciplinanti la stessa materia, non può che prevalere la **seconda**, con la conseguente recessione della prima, inapplicabile criterio di giudizio.


Consiglio di Stato sent.n.6473/2010

Non può esserci regolamento comunale che fissi sanzioni amm.ve diverse da quelle previste dalla legge (D.Lgs.n.152/2006) siano esse sanzionate amministrativamente o penalmente

Il Regolamento Comunale **non può derogare** ad una legge dello Stato.
La risoluzione delle antinomie delle norme può avvenire per:

- **gerarchia,**
- **competenza**
- **cronologia**
- **specialità**

Abbandono di rifiuti **rapporto con i regolamenti comunali**



Il **Regolamento Comunale** dovrà intervenire regolando specifiche modalità es. sulle modalità di corretto conferimento dei rifiuti anche in funzione dell'appalto servizio gestione rifiuti come:

- Orario di esposizione
- Calendario raccolta differenziata
- Utilizzo dei mastelli colorati per varie tipologie di rifiuto
- Riduzione volumetrica delle bottiglie di plastica o cartoni
- Obbligo di utilizzare sacchetti biodegradabili e compostabili
- Obbligo di deposito nei pressi propria abitazione entro determinata distanza



Abbandono di rifiuti rapporto con i **regolamenti comunali**



Con la [sentenza n. 25905 del 25 settembre 2024](#), la II sezione civile della Corte di Cassazione stabilisce la potestà **sanzionatoria dei comuni** sul tema dei rifiuti, in **particolare ordinanze sindacali e disposizioni regolamentari in caso di conferimento al servizio di igiene urbana in modo difforme**

Con l'attribuzione della competenza ad adottare regolamenti sulla gestione dei rifiuti (art. 198 TUA) ne consegue l'applicabilità generale dell'art. 7-bis il quale dispone che *“salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”*.

Abbandono di rifiuti rapporto con i **regolamenti comunali**

Ne consegue quindi che anche con il nuovo orientamento della Cassazione **le fattispecie sanzionatorie dei regolamenti comunali sui rifiuti trovano un campo di applicazione ancor più limitato** della già ridotta disciplina sanzionatoria vigente a livello generale nella materia ambientale, **trovando applicazione la sola ipotesi di errato conferimento dei rifiuti solidi urbani,**

Quindi i regolamenti comunali non possono sanzionare in alcun modo le ipotesi di “mancato conferimento” poiché sono già disciplinati e puniti dalla nuova legge ambientale:

- **con la sanzione amministrativa:** l'abbandono o il deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti (art. 255 c. 1.2 TUA), l'abbandono di prodotti da fumo (art. 232-bis TUA) e rifiuti di piccolissime dimensioni (art. 232-ter TUA);
- **con la sanzione penale:** tutti gli altri casi di abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi (art. 255 e 255-bis TUA) e pericolosi (art. 255-ter TUA).

Abbandono di rifiuti rapporto con i **regolamenti comunali**

Consigli per le amministrazioni.

l'aggiornamento dei regolamenti locali eliminando le sanzioni obsolete o incompatibili, definendo **chiaramente i comportamenti vietati e le modalità di conferimento**

In sede di **contestazione di un illecito**, risulta **fondamentale documentare accuratamente il comportamento dell'utente** mediante l'acquisizione di prove fotografiche, videoriprese o verbali).

Ne deriva che **l'applicazione della sanzione statale** piena avviene esclusivamente nei casi **certamente configurati come abbandono**

In presenza di incertezza fattuale nella qualificazione dell'illecito, è legittimo adottare una misura prudenziale più lieve, in caso di dubbio probatorio, senza che ciò possa significare l'introduzione di deroghe alla sanzione statale ma optando per una scelta che renda corretta l'applicazione della **disposizione più favorevole**, prevista dal regolamento locale, in ossequio al principio di favor sostanziale.

Combustione illecita di rifiuti - art 256 bis



Il comma 1 dell'art.3 della legge n.6 del 2014 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 10 dicembre 2013, n.136, più noto come decreto "**terra dei fuochi**", ha introdotto nel D.Lgs. n.152/06 una specifica figura di reato **l'art.256 bis** riguardante la **combustione illecita di rifiuti**



Art 256 bis Combustione illecita di rifiuti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata** e' punito con la **reclusione da due a cinque anni**. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a **rifiuti pericolosi**, si applica la pena della reclusione **da tre a sei anni**. Il responsabile è tenuto a ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, **e 1.1 (abbandono rifiuti non pericolosi) in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255- bis (abbandono rifiuti non pericolosi casi particolari) , 255-ter (abbandono rifiuti pericolosi), 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.**

~~3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.~~

3-bis. La **combustione di rifiuti non pericolosi** è punita con la reclusione da **tre a sei anni**, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle ~~aree~~ di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di **rifiuti pericolosi**, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la **reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni**.

Comma modificato

Comma Abrogato

L'art.259 bis estende l'ambito di applicazione della **circostanza aggravante** riferita ai reati di cui agli artt. 256, 256-bis e 259 qualora tale reato sia commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata

Nuovo comma

SEGUE

Art 256 bis Combustione illecita di rifiuti

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3- *bis* segue l'**incendio**, le pene ivi previste sono **umentate sino alla metà**.

4. La pena è **umentata di un terzo** se **i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi** in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. ~~Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).~~ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Nuovo comma

Periodo soppresso

a causa modifica art. 255 che prima prevedeva il delitto di combustione illecita riguardante i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali diversi dai rifiuti urbani.

Fatto tipico del reato

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque **appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata** è punito con la **reclusione da due a cinque anni**. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco **a rifiuti pericolosi**, si applica la pena della reclusione **da tre a sei anni**.

Il responsabile è tenuto a ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

La clausola di esclusione «*salvo che il fatto costituisca più grave reato*» risulta molto utile nei casi in cui il **fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone**.

In tal caso ricorrerà il più grave **delitto ex art.423 c.p.(incendio)**

Raffronto con l'art.423 C.P.

Articolo 423. C.P.
Incendio.

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.

Il delitto di combustione illecita di rifiuti ha natura di fattispecie **sussidiaria**, trovando applicazione “**salvo che il fatto non costituisca reato più grave**”

Sia per la dottrina che per la giurisprudenza il termine **incendio** indica un evento nel quale « **il fuoco divampa irrefrenabilmente in vaste proporzioni, con fiamme che si propagano con potenza distruttiva**»

A differenza dell'art.423 c.p. la condotta incriminata dall'art.256-bis consiste **nell'appiccare il fuoco ai rifiuti.**

L'art.256 bis costituisce una **anticipazione della soglia di tutela** del bene giuridico a **condotte prodromiche** alla **propagazione delle fiamme sui rifiuti**, indipendentemente dalla propagazione del fenomeno.

Il reato ex art.256 bis è un reato di pericolo concreto e di condotta (*appicca il fuoco*) per la cui integrazione non occorre la dimostrazione di aver arrecato un danno all'ambiente e per la collettività, rappresentando una concreta applicazione del principio di precauzione.

Per la **consumazione del reato** art.256 bis occorre che il soggetto agente sia **consapevole**:

- a) **della tipologia del bene a cui appicca il fuoco**
- b) **Illegittima collocazione**

Rapporto tra combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis e le contravvenzioni di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti)



Cassa.Pen., Sez. III, sent. n. 39162 del 4 dicembre 2025 n. 39162
Ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di **combustione illecita di rifiuti**, di cui all'art. 256-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, **non è richiesta la previa contestazione delle contravvenzioni di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti** –

Per il perfezionamento della fattispecie, necessita che la condotta abbia avuto a oggetto **rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato**, ossia senza il rispetto delle fondamentali prescrizioni e cautele da osservarsi per la salvaguardia della salute e dell'ambiente.

Combustione illecita di rifiuti - art 256 bis

Condotta → dare fuoco ai rifiuti **abbandonati** ovvero **depositati** in **maniera incontrollata**

↳ **Aggravata** → pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali (acqua, aria ecosistemi, suolo, biodiversità)

D.Lgs. 231/2001 → **Sanzioni pecuniarie** → **Ipotesi base** → **200-450 quote**
→ **Ipotesi aggravata** → **300-600 quote**

D.Lgs. 231/2001 → **Sanzioni interdittive** → **Fino ad 1 anno**
→ **Definitiva se ente è usato stabilmente per il reato**

Grazie per l'attenzione